

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2342

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MAGRÌ)

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL

Presentato alla Presidenza il 10 febbraio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, stabilisce i limiti entro i quali è possibile fissare la somma globale dovuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie alla Cassa mutua dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali effettuati dalla cassa stessa per conto dell'istituto medesimo.

Il presente disegno di legge apporta modifiche a detti limiti elevandoli, a far tempo dal 1° gennaio 1970, dal 65-70 per cento al 70-75 per cento dei contributi versati dall'ente sopraindicato all'INAM, presso il quale i dipendenti dell'ente stesso sono obbligatoriamente iscritti.

Dal punto di vista obiettivo il provvedimento, che si propone, trae motivo dalla constatazione che i vigenti limiti di aliquota, già fissata, in esecuzione di quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145, nella misura del 65 per cento per il 1965, del 67,55 per cento per il 1966, del 68,35 per cento per il 1967 con decreto ministeriale 2 luglio 1969 e del 70 per cento per il 1968 con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, si sono rivelati inadeguati a far fronte alle reali esigenze della cassa.

Infatti, come risulta dal bilancio relativo all'esercizio 1968, a causa dell'inadeguatezza del contributo dell'INAM alle spese assistenziali sostenute dalla Cassa mutua per gli anni sopra indicati, si è prodotto un *deficit* patrimoniale valutato intorno ad 800 milioni di lire.

Ciò stante, qualora non si dovesse procedere alla elevazione dei limiti minimo e massimo ai fini della determinazione del contributo annuo a favore della Cassa mutua dell'ENEL, tale *deficit* subirebbe ulteriori incrementi negli esercizi successivi tanto da compromettere il pieno raggiungimento dei fini istituzionali della cassa stessa.

Pertanto la proposta di elevare i limiti predetti, in merito alla quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici si sono espresse favorevolmente, appare necessaria al fine di consentire la possibilità di far fronte alle necessità operative della cassa ed al diritto all'assistenza sanitaria prevista dall'articolo 1 del citato decreto presidenziale n. 145 del 1965.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1970 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto ».